

STATUTI

1. Nome, sede, forma giuridica

- 1.1. Sotto il nome di hotelleriesuisse - Ticino, chiamata qui di seguito HS-Ticino, è costituita un'associazione regionale di HS. Raggruppa albergatori, esercenti, enti o persone con sede nel Cantone Ticino.
- 1.2. La suddetta HS-Ticino è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero ed è iscritta al Registro di commercio. La sua sede è a Chiasso.
- 1.3. Il territorio in cui si esplica l'attività della HS-Ticino corrisponde al Cantone Ticino.
- 1.4. Alla HS-Ticino sono ammessi pure albergatori ed esercenti che operano nel Grigioni italiano e nella zona transfrontaliera dei laghi.
- 1.5. Per meglio rispondere alle esigenze dei membri si possono costituire delle sezioni locali, il cui ambito di azione corrisponde, di regola, a quello degli Enti turistici locali.

2. Scopi, compiti

L'associazione tutela gli interessi professionali dei membri su tutto il territorio del Cantone Ticino, in particolare:

- Li rappresenta nei vari ambiti, settori e consessi decisionali economici cantonali, sia pubblici che privati.
- Sostiene i loro interessi in campo economico e politico.
- Promuove e sostiene progetti turistici di carattere e valenza cantonale.
- Si occupa a livello cantonale di problemi che coinvolgono più sezioni locali, in particolare: politica turistica, sistemi e mezzi informativi, formazione professionale, mercato del lavoro, contatti con autorità, leggi e decreti, fiscalità, nonché altri argomenti correlati al turismo.
- Collabora altresì con qualsiasi associazione professionale ed economica, nel caso in cui ciò rientri nell'interesse dei membri.
- Promuove la collegialità e la professionalità tra i membri.

L'associazione è apolitica e aconfessionale.

3. Rapporti con HS e le sezioni

- 3.1. La HS-Ticino rappresenta i suoi membri in seno alla HS.
- 3.2. La HS-Ticino adempie i compiti nell'ambito degli statuti e regolamenti di HS.
- 3.4. La HS-Ticino ratifica lo scioglimento di una sezione.
- 3.3. La HS-Ticino sostiene la HS e le sezioni nell'adempimento dei loro compiti.
- 3.4. La HS-Ticino è responsabile del rispetto da parte dei suoi membri, delle disposizioni vincolanti obbligatorie della HS.

4. Mezzi finanziari e responsabilità

- 4.1. I fondi della società provengono:
 - a) dalle quote sociali
 - b) dai contributi dei membri personali
 - c) dai contributi dei membri passivi
 - d) dai contributi straordinari
 - e) dai ricavi delle prestazioni di servizio
 - f) dagli interessi
 - g) da contributi diversi

- 4.2. Le quote sociali e gli eventuali contributi straordinari sono proposti dal comitato e sono ratificati dall'assemblea generale.
- 4.3. Gli impegni della HS-Ticino sono garantiti unicamente dal capitale sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli soci.

5. Finanziamento delle sezioni

- 5.1. La HS-Ticino contribuisce finanziariamente alle spese delle sezioni locali.
Il contributo viene calcolato in base ad una chiave di riparto (vedi regolamento).
- 5.2. L'importo del contributo messo a disposizione dalla HS-Ticino alle sezioni locali viene proposto dal comitato di HS-Ticino e viene ratificato dall'assemblea generale in occasione della presentazione del preventivo.
- 5.3. L'importo è versato alle sezioni a scadenze semestrali, il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.

6. Membri

La HS-Ticino riconosce le seguenti categorie di membri:

6.1. Membri attivi

- a) Alberghi, Garni, Motel, Aparthotel
- b) Ristoranti con prestazioni di livello superiore, ai sensi dei criteri stabiliti dal comitato, la cui importanza economica e turistica sia provata.
- c) Altri esercizi alberghieri e della ristorazione, come ostelli, agriturismo, gestori istituzionali di appartamenti di vacanza, campeggi, aziende per la distribuzione collettiva di cibo.
- d) Aziende che comprendono in buona parte attività simili a quelle alberghiere e della ristorazione quali ospedali, cliniche, residenze per anziani ed internati.
- e) Aziende che offrono prestazioni nel settore turistico, nei trasporti, nello sport e del tempo libero, nella cultura, nelle attività di fiere e congressi, che contribuiscano all'occupazione degli alberghi e ristoranti.

- 6.1.1. L'affiliazione presso HS quale membro della categoria a), comporta automaticamente l'affiliazione anche presso la HS-Ticino e viceversa.
Le quote sociali di HS sono di competenza esclusiva di HS e vanno pagate separatamente e direttamente alla medesima HS.

I membri attivi della categoria a) affiliati a HS, sono rappresentati all'assemblea dei delegati. Il numero di voti disponibili per HS-Ticino è regolata dagli statuti di HS. La ripartizione dei delegati all'interno di HS-Ticino è definita da un regolamento separato.

- 6.1.2. L'affiliazione presso la HS-Ticino dei membri attivi delle categorie a), b e c), comporta obbligatoriamente l'affiliazione anche presso una sezione locale laddove questa esiste.
In questo caso, i membri affiliati alle sezioni si impegnano a rispettare i relativi statuti.

6.2. Membri personali

Le persone domiciliate in Svizzera o all'Estero, già rappresentanti di un esercizio membro, che non svolgono un'attività professionale in un altro settore.

6.3. Membri onorari

Le persone fisiche che si siano rese particolarmente meritevoli verso la HS-Ticino, l'industria alberghiera, la ristorazione od il turismo in generale.

6.4. Membri passivi

Le persone o le imprese non appartenenti alle categorie dei membri attivi, a condizione che rivestano un'importanza turistica.

I simpatizzanti.

7. Affiliazioni

7.1. L'ammissione e l'uscita di tutti i membri è di competenza del comitato HS-Ticino.

La procedura d'ammissione e d'uscita è regolata da un regolamento separato.

7.2. L'ammissione diviene effettiva immediatamente dopo la ratifica da parte del comitato di HS-Ticino. La quota sociale sarà incassata "pro rata".

7.3. Immediatamente dopo l'ammissione di un membro attivo della categoria a), il segretariato della HS-Ticino informa la HS.

8. Estinzione della qualità membro

8.1. La qualità di membro si estingue:

- a) in caso di decesso dei soci personali e onorari;
- b) in caso di cessazione dell'attività dell'esercizio membro;
- c) in caso di dimissioni;
- d) In caso di esclusione decretata dal comitato e ratificata dall'assemblea dei soci.

8.2. Motivi di esclusione:

- a) comportamenti che pregiudicano l'immagine qualitativa e deontologica dell'industria alberghiera, della ristorazione o del turismo;
- b) il mancato rispetto degli statuti, dei contratti, delle direttive, delle decisioni della HS con le sue istituzioni, della HS-Ticino e delle sezioni;
- c) il mancato versamento dei contributi dovuti alla HS, alla HS-Ticino e alle sezioni entro 180 giorni dall'emissione della fattura.

8.3. I membri esclusi, non possono far valere alcuna pretesa sui fondi della HS-Ticino e devono onorare i loro obblighi fino all'entrata in vigore dell'esclusione.

9. Struttura

La HS-Ticino è composta dai seguenti organi:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il comitato;
- c) i revisori.

Assemblea generale

10. Composizione

10.1. L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo della HS-Ticino. E' diretta dal presidente della HS-Ticino o dal suo supplente. E' composta dai rappresentanti degli esercizi membri attivi e dai membri personali.

10.2. Solamente i membri attivi e i membri personali hanno diritto di voto.

10.3. Ogni membro con diritto di voto può farsi rappresentare con delega scritta. Ogni membro può rappresentare un solo altro membro, quindi con diritto di esprimere un solo voto.

10.4. Vi possono prendere parte con voto in veste consultiva il direttore e i membri onorari.

10.5. Il comitato può invitare altri ospiti, senza accordare comunque diritto di voto.

11. Organizzazione

11.1 L'assemblea generale dei soci ha luogo una volta l'anno, entro fine giugno.

11.2. In caso di necessità possono essere convocate assemblee straordinarie:

- a) su decisione del comitato;
 - b) su proposta dell'assemblea di almeno due sezioni locali o di un quinto dei membri dell'HS-Ticino.
- La richiesta motivata sarà trasmessa al comitato che convocherà l'assemblea straordinaria entro il termine di un mese.

12. Procedura di convocazione

- 12.1. La convocazione dell'assemblea, con indicazione del luogo, della data e dell'ordine del giorno, sarà comunicata almeno 21 giorni prima dell'assemblea.
- 12.2. Ogni membro può presentare delle proposte all'attenzione dell'assemblea generale dei soci. Queste devono essere presentate per iscritto ed in tempo utile al comitato.
- 12.3. Saranno sottoposte a votazione unicamente le proposte che figurano all'ordine del giorno o quelle portate a conoscenza dei soci al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea.
- 12.4. Le proposte depositate in ritardo saranno messe all'ordine del giorno dell'assemblea successiva.

13. Compiti e competenze

L'assemblea generale dei soci è competente per:

1. stabilire le direttive che reggono l'attività della HS-Ticino;
2. l'approvazione del preventivo;
3. l'approvazione dei conti consuntivi e del bilancio con scarico al comitato;
4. l'elezione del comitato;
5. l'elezione del presidente cantonale, dei revisori dei conti e del supplente;
6. la nomina dei membri onorari;
7. la ratifica delle quote sociali ed i contributi straordinari;
8. l'approvazione di regolamenti e decisioni che rivestono carattere obbligatorio per i membri;
9. le decisioni su oggetti la cui importanza finanziaria supera le competenze del comitato;
10. la revisione degli statuti della HS-Ticino;
11. la fusione o scioglimento della HS-Ticino;
12. la ratifica delle proposte del comitato;

14. Votazioni ed elezioni

- 14.1. Un'assemblea generale dei soci convocata con procedura ordinaria è valida indipendentemente dal numero dei soci presenti.
- 14.2. Si potrà decidere soltanto in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno. Le proposte e gli oggetti presentati tardivamente, potranno essere trattati unicamente in conformità all'art. 12, paragrafi 12.2 e 12.3.
- 14.3. L'assemblea applica la seguente procedura di voto e di elezione:
 - a) per le decisioni inerenti alla gestione della HS-Ticino è richiesto l'accordo della maggioranza semplice dei votanti (MS). Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza pari a 2/3 dei voti presenti. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.
 - b) per le elezioni è richiesta al primo turno la maggioranza assoluta dei voti presenti (MA), al secondo turno quella relativa (MR). In caso di parità decide il sorteggio;
 - c) la procedura per la fusione o lo scioglimento è definita all'art. 20.

Comitato

15. Composizione e organizzazione

- 15.1. Il comitato si compone da 5 a 11 membri come segue:
 - a) dal presidente della HS-Ticino;
 - b) da almeno un rappresentante per ogni sezione, di regola il presidente, proposto dalla sezione stessa;
 - c) da uno a due rappresentanti per i membri non appartenenti a sezioni.
- 15.2. Il comitato può designare un consiglio direttivo, composto dal presidente, dal vicepresidente e dal direttore (vedi art. 16).
- 15.3. Il mandato presidenziale dura 3 anni e può essere rinnovato per due volte al massimo (totale 9 anni). Il mandato del comitato dura 3 anni e può essere rinnovato per due volte al massimo (totale 9 anni); il calcolo della durata del mandato non è retroattivo.

- 15.4. Le decisioni di comitato sono valide se previste all'ordine del giorno e se più della metà dei membri è presente.
- 15.5. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (MS). In caso di parità il voto del presidente è decisivo.
- 15.6. Il presidente, il direttore e/o un delegato designato ad hoc., rappresentano la HS-Ticino nei confronti di terzi. L'associazione è vincolata dalla firma del presidente con il vicepresidente o il direttore.
- 15.7. Diritti, doveri, compiti e competenze del comitato, sono stabiliti all'art. 16 e in un regolamento separato.

16. Compiti e competenze

Il Comitato è competente per:

- 16.1. La conduzione della HS-Ticino e la gestione del suo patrimonio.
- 16.2. Svolgere i compiti come stabilito dall'art. 2 delle disposizioni generali.
- 16.3. Eseguire le nomine statutarie:
 - a) del vicepresidente;
 - b) del direttore;
 - c) del cassiere;
- 16.4. Assumere i collaboratori e stabilire i salari, rispettivamente le indennità.
- 16.5. Prendere decisioni nell'ambito del preventivo. Il Comitato ha diritto di decidere, su spese non a preventivo, fino ad un importo massimo del 10% delle entrate a preventivo.
- 16.6. Decidere su tutti gli oggetti che interessano la HS-Ticino, nell'ambito degli statuti.
- 16.7. Svolge tutti i compiti previsti dalla legge e/o dagli statuti, che non sono di competenza di altri organi o del direttore.

17. Commissioni e gruppi di lavoro

- 17.1. Per l'esecuzione di determinati compiti, il comitato può far capo a commissioni permanenti oppure costituite ad hoc, come pure a gruppi di lavoro.
- 17.2. Queste commissioni e gruppi di lavoro sono istanze consultive del comitato. Determinate competenze possono essere delegate alle commissioni.

18. Prestazioni esterne

Il comitato può delegare a persone esterne l'esecuzione di lavori particolari di rilevanza strategica per la HS-Ticino. In particolare si pensi a prestazioni rappresentative, di carattere legale o di consulenza.

19. Revisori dei conti

- 19.1. Due revisori controllano i conti su mandato dell'assemblea generale dei soci. Essi presentano ogni anno un rapporto sul bilancio e sui conti d'esercizio come pure un resoconto sui risultati del loro controllo.
- 19.2. Il mandato dura 3 anni ed è rinnovabile una volta (in totale 6 anni).
- 19.3. In caso d'impedimento il revisore sarà sostituito dal supplente.

20. Scioglimento o fusione della HS-Ticino

- 20.1. Lo scioglimento, o la fusione della HS-Ticino con un'altra Società cantonale, possono essere decisi da un'assemblea generale straordinaria dei soci, solo dopo colloqui approfonditi con la HS.
- 20.2. Per lo scioglimento o la fusione è richiesta la rappresentanza di tre quarti del totale dei voti (TV) e l'approvazione dei tre quarti dei voti rappresentati (VR).

- 20.3. Qualora non fosse raggiunto il quorum, sarà convocata un'assemblea generale straordinaria dei soci, secondo la procedura di convocazione e di proposta definita all'art. 11, nel corso della quale lo scioglimento o la fusione potranno essere decisi dalla maggioranza semplice dei votanti (MS).
- 20.4. I beni della HS-Ticino saranno gestiti fiduciariamente da HS, che ne assumerà i compiti, in attesa che sia rifondata un'altra società con scopi analoghi alla HS-Ticino. Se questa rifondazione non avesse luogo, dopo 3 anni i beni saranno ripartiti proporzionalmente tra i membri. Eventuali beni immobili saranno venduti ed il ricavato netto ripartito proporzionalmente tra i membri.

21. Disposizioni finali

Questi statuti sono stati adottati dall'Assemblea generale dei soci di HS-Ticino il 12 marzo 2015 a Bellinzona. Essi sostituiscono, a partire da subito, gli statuti in vigore in precedenza.

hotelleriesuisse - Ticino

Il Presidente Lorenzo Pianezzi	Il Direttore Fabio Corti
-----------------------------------	-----------------------------

Legenda

- (MS) Maggioranza semplice dei votanti o maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto: voti SI e NO.
- (MA) Maggioranza assoluta dei voti presenti: più della metà dei voti di soci conformemente all'art. 10, presenti alla riunione.
- (MR) Maggioranza relativa: sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- (TV) Totale dei voti: i voti globalmente possibili di soci o di sezioni con diritto di voto come da art. 10.

Regolamenti

1. Regolamento sulle quote sociali e sul finanziamento delle sezioni.
2. Regolamento sulla ripartizione dei delegati.
3. Regolamento sulla procedura d'ammissione e d'uscita dei membri.
4. Regolamento sui compiti e competenze del comitato.
5. Regolamento sui compiti e competenze della Direzione e del Segretariato cantonale.
6. Regolamento spese.

Articoli 6.2 e 8.2a modificati ed approvati dall'Assemblea generale di hotelleriesuisse Ticino del 23 novembre 2006.

Articoli 15.1 e 13.3 modificati ed approvati dall'Assemblea generale di hotelleriesuisse Ticino del 7 maggio 2009.

Articoli 1.2 e 15.3 modificati ed approvati dall'Assemblea generale di hotelleriesuisse Ticino del 12 marzo 2015.